



COMUNE DI MODENA

N. 525/2020 Registro Deliberazioni di Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 29/09/2020

L'anno 2020 il giorno 29 del mese di settembre alle ore 12:15 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO	Sindaco	Presente
CAVAZZA GIANPIETRO	Vice-Sindaco	Presente
PINELLI ROBERTA		Presente
VANDELLI ANNA MARIA		Presente
FILIPPI ALESSANDRA		Presente
LUCA' ANNA MARIA		Presente
BARACCHI GRAZIA		Presente
BOSI ANDREA		Assente
FERRARI LUDOVICA CARLA		Presente
BORTOLAMASI ANDREA		Presente

Assenti Giustificati: Bosi.

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 525

**CONCESSIONE AL CENTRO SOCIALE E ORTI BUON PASTORE DEL FABBRICATO
SITO A MODENA IN VIA PANNI N. 202 E DELLA RELATIVA AREA A VERDE DI USO
PUBBLICO**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con contratto del 08/01/1998, rep. 79736, il Comune di Modena assumeva in locazione dalla Parrocchia di San Pietro Apostolo una porzione di terreno situata a Modena in via Panni, con scadenza prevista per il 31/7/2011 e tacitamente rinnovato per ulteriori 15 anni e quindi fino al 31/07/2026;
- che su tale area è stata realizzata una struttura da destinarsi a sede delle attività statutarie del Comitato Anziani Buon Pastore, a servizio degli orti per anziani, secondo le previsioni del Piano Particolareggiato “Orti per anziani Circoscrizione n° 3” (deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 del 23/11/2000);
- che la struttura è stata concessa in sublocazione al Comitato Anziani Buon Pastore con contratto Reg. Scritture Private n° 839 del 28/02/2003, con scadenza il 31/07/2011;
- che il Comitato Anziani Buon Pastore in data 20.10.2006 ha deliberato di modificare la propria denominazione sociale in Centro Sociale Anziani e Orti Buon Pastore;
- che nel corso del tempo la struttura è stata ampliata, a seguito del Permesso di costruire n. prot. 2084/2004, e successivamente è stata oggetto di ulteriori lavori di ampliamento, interamente sostenuti a cura e spese del sublocatario, di cui al PdC prot. n. 463/2009, successiva Variante essenziale prot. n. 529/2015 e Segn. CEA Ordinaria Prot. N. 626/2018;
- che è stata rinnovata l’assegnazione del fabbricato situato in via Panni 202 e della relativa area verde di uso pubblico per effetto dell’atto n. registro scritt. Priv. 2269 in data del 02/11/2011 per nove anni a decorrere dal 01/08/2011 e così fino al 31/07/2020;
- che il Centro Sociale Anziani e Orti Buon Pastore continuerà a curare la manutenzione dell’area a verde circostante la struttura, ricompresa nell’oggetto della presente sublocazione, di cui si impegna a garantire la pubblica fruibilità ed a provvedere a proprie cura e spese a quanto si renda necessario per una corretta fruizione da parte del pubblico;
- che, permanendo l’esigenza del sublocatario di utilizzare i locali in oggetto per l’esercizio delle proprie attività statutarie, le parti si accordano per la sottoscrizione di un contratto di sublocazione degli stessi per 5 (cinque) anni e 10 mesi, eventualmente rinnovabili, a far tempo dal 01/10/2020 fino al 31/07/2026, data di scadenza dell’assegnazione al Comune degli immobili in oggetto;
- che il sublocatario ha mantenuto l’utilizzo degli spazi in oggetto senza soluzioni di continuità dalla scadenza del 31/07/2020 fino alla decorrenza della presente concessione del 01/10/2020;
- che il corrispettivo annuale determinato dal competente Organo Tecnico in data 27/08/2020 pari ad € 23.700,00 è da ridursi del 90% in base a quanto previsto dall’art. 8 del vigente Regolamento Comunale per la concessione di immobili a terzi trattandosi di soggetti operanti in campo sociale con riferimento alla terza età e pertanto ammonta ad € 2.370,00;

Richiamato l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;

Visto il conferimento di incarico di posizione organizzativa all’arch. Tiziano Magnani da parte del Dirigente responsabile del Settore Risorse finanziarie e Patrimoniali prot. n. 324901 del

4.11.2019 e il conferimento di delega di funzioni prot. n. 324943 del 4.11.2019 e prot. n. 369512 del 12/12/2019;

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'ufficio Patrimonio, arch. Tiziano Magnani, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Acquisito il Visto di congruità del Dirigente responsabile del Settore Risorse finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

- di concedere in uso al Centro Sociale Anziani e Orti Buon Pastore il fabbricato situato in via Panni 202 e la relativa area a verde di uso pubblico, di cui nelle planimetrie allegate ed identificati all'Agenzia del Territorio al foglio 201, mappale 271, che saranno utilizzati dal sublocatario come sede sociale e per lo svolgimento delle attività statutarie e di supporto agli adiacenti orti, gestiti dal Centro stesso;

- di dare atto che la concessione avrà durata di 5 anni e 10 mesi decorrenza dal 1 ottobre 2020 e scadenza il 31 luglio 2026;

- di approvare lo schema di concessione, allegato a questa deliberazione, da stipularsi dalle parti dopo l'esecutività del presente atto;

- di dare atto:

= che il canone annuale, quantificato dal competente Organo Tecnico in € 23.700,00, è da ridursi del 90%, in base a quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento per la concessione di immobili, ed ammonta a € **2.370,00** fuori dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art.4, comma 4 del DPR 633/1972;

= che il suddetto canone annuo di € 2.370,00 sarà aggiornato annualmente, a far tempo dal secondo anno contrattuale, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, ridotto al 75%, registrato nell'anno precedente ed ultimo disponibile, se positivo;

= che il concessionario deve versare anche il corrispettivo di concessione per le 2 mensilità di agosto e settembre 2020 a titolo di occupazione extracontrattuale per l'importo di € **395,00**;

- di accertare quindi l'importo di € 2.370,00 al Capitolo 3181 "Fitti reali altri fabbricati" e per il solo anno 2020 di accertare anche la somma di € 395,00 da riscuotere dal Centro Sociale e Orti Buon

Pastore nel seguente modo:

€ 1.580,00 al Cap. 3181 del Peg 2020-2022, anno 2020, relativo al semestre dal 01/10/2020 al 31/03/2021;

€ 2.370,00 al Cap.3181 del Peg 2020-2022, anno 2021;

€ 2.370,00 al Cap.3181 del Peg 2020-2022, anno 2022;

- di dare atto che per gli anni dal 2023 al 2025 l'entrata annua di € **2.370,00** sarà prevista in sede di approvazione dei relativi Bilanci;

- di dare atto che per l'anno 2026 l'entrata di € **790,00** relativa ai 4 mesi dal 01/04/2026 al 31/07/2026, sarà prevista in sede di approvazione del relativo Bilancio;

- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

- di dare atto che la gestione relativa alla concessione in oggetto, ai sensi dell'art. 74 dello Statuto, compete all'Ufficio Patrimonio e che alla stipula della concessione interviene il Dirigente Responsabile del Servizio o il Dirigente che legalmente lo sostituisce, e che in caso di assenza o impedimento dei suddetti Dirigenti interverrà il Dirigente incaricato dal Direttore Generale.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MUZZARELLI GIAN CARLO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

COMUNE DI MODENA

Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Servizio Patrimonio e Tributi

SUBLOCAZIONE DI IMMOBILE

L'anno Duemilaventi(2020), il giorno

() del mese di , in Modena,
presso l'Ufficio Patrimonio, in Via Santi n. 40,

FRA

- il **Comune di Modena** rappresentato dall'arch. Tiziano Magnani, nato e residente a Modena, nella qualità di Posizione Organizzativa dell'Ufficio Patrimonio, agente in rappresentanza del Comune di Modena, con sede in Modena, via Scudari n. 20, in seguito indicato come "concedente", e non altrimenti, in base ai poteri a lui attribuiti dall'art. 74 dello Statuto Comunale, ai sensi della disposizione di attribuzione e delega di funzioni prot. n. 369512 del 12/12/2019.

Codice fiscale del Comune di Modena: 00221940364;

e

- il **Centro Sociale Anziani e Orti Buon Pastore**, con sede in Modena, Via Panni, per il quale agisce, nella sua qualità di presidente il signor P. M. indicato come "sublocatario".

Premesso:

- che con contratto del 08/01/1998, rep. 79736, il Comune di Modena assumeva in locazione dalla Parrocchia di San Pietro Apostolo una porzione di terreno situata a Modena in via Panni, con scadenza prevista per il 31/7/2011 e tacitamente rinnovato per ulteriori 15 anni e quindi fino al 31/07/2026;
- che su tale area è stata realizzata una struttura da destinarsi a sede delle attività statutarie del Comitato Anziani Buon Pastore, a servizio degli orti per anziani, secondo le previsioni del Piano Particolareggiato "Orti per anziani Circoscrizione n° 3" (deliberazione di Consiglio Comunale n° 139 del 23/11/2000);
- che la struttura è stata concessa in sublocazione al Comitato Anziani Buon Pastore con contratto Reg. Scritture Private n° 839 del 28/02/2003, con scadenza il 31/07/2011;
- che il Comitato Anziani Buon Pastore in data 20.10.2006 ha deliberato di modificare la propria denominazione sociale in Centro Sociale Anziani e Orti Buon Pastore;
- che nel corso del tempo la struttura è stata ampliata, a seguito del Permesso di costruire n° prot. 2084/2004, e successivamente è stata oggetto

di ulteriori lavori di ampliamento, interamente sostenuti a cura e spese del sublocatario, di cui al PdC Prot. N. 463/2009, successiva Variante essenziale Prot. N. 529/2015 e Segn. CEA Ordinaria Prot. N. 626/2018;

- che è stata rinnovata l'assegnazione del fabbricato situato in via Panni 202 e della relativa area verde di uso pubblico per effetto dell'atto n. registro scritt. Priv. 2269 in data del 02/11/2011 per nove anni a decorrere dal 01/08/2011 e così fino al 31/07/2020;

- che il Centro Sociale Anziani e Orti Buon Pastore continuerà a curare la manutenzione dell'area a verde circostante la struttura, ricompresa nell'oggetto della presente sublocazione, di cui si impegna a garantire la pubblica fruibilità ed a provvedere a proprie cura e spese a quanto si renda necessario per una corretta fruizione da parte del pubblico;

- che, permanendo l'esigenza del sublocatario di utilizzare i locali in oggetto per l'esercizio delle proprie attività statutarie, le parti si accordano per la sottoscrizione di un contratto di sublocazione degli stessi per 5 (cinque) anni e 10 mesi, eventualmente rinnovabili, a far tempo dal

01/10/2020 fino al 31/07/2026, data di scadenza dell'assegnazione al Comune degli immobili in oggetto;

- che il sublocatario ha mantenuto l'utilizzo degli spazi in oggetto senza soluzioni di continuità dalla scadenza del 31/07/2020 fino alla decorrenza della presente concessione del 01/10/2020;

- che il corrispettivo annuale determinato dal competente Organo Tecnico in data 27/08/2020 pari ad € 23.700,00 è da ridursi del 90% in base a quanto previsto dall'art. 8 del vigente Regolamento Comunale per la concessione di immobili a terzi trattandosi di soggetti operanti in campo sociale con riferimento alla terza età e pertanto ammonta ad € 2.370,00;

- che con deliberazione di Giunta comunale n. del _____, esecutiva ai sensi di legge (posta agli atti), viene disposta la sublocazione del fabbricato situato in via Panni 202 e della relativa area a verde di uso pubblico al Centro Sociale Anziani e Orti Buon Pastore.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

il Comune di Modena, come sopra rappresentato

CONCEDE IN SUBLOCAZIONE

al Centro Sociale Anziani e Orti Buon Pastore, anch'esso come sopra rappresentato, che accetta, il fabbricato situato in via Panni e la relativa area a verde di uso pubblico, di cui nelle planimetrie allegata ed identificati all'Agenzia del Territorio al foglio 201, mappale 271, che saranno utilizzati dal sublocatario come sede sociale e per lo svolgimento delle attività statutarie e di supporto agli adiacenti orti, gestiti dal Centro stesso.

SONO PATTI E CONDIZIONI:

- 1) La durata della sublocazione viene stabilita in anni 5 e dieci mesi, a decorrere dal 01/10/2020 e così fino al 31/07/2026, data di scadenza dell'assegnazione al Comune degli immobili in oggetto. Alla scadenza del suddetto termine, la presente sublocazione potrà essere eventualmente rinnovata, di comune accordo tra le parti ed alle condizioni da determinarsi all'atto del rinnovo. E' altresì data facoltà al sublocatario di poter recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso scritto e motivato alla controparte, almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Le parti danno atto che, comunque, tutte le cause di

scioglimento anticipato del contratto di locazione principale, tra il Comune di Modena e la Parrocchia di San Pietro Apostolo, si ripercuoteranno direttamente sul presente contratto di sublocazione, determinandone la relativa cessazione. E' peraltro facoltà del Comune concedente di revocare la sublocazione medesima, anche anteriormente alla suddetta scadenza, qualora l'immobile occorra per ragioni di pubblica utilità, senza che per tale fatto il sublocatario possa pretendere alcun compenso. La revoca andrà esercitata con un preavviso di tre mesi. E' altresì data facoltà al sublocatario di poter recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso scritto motivato al Comune concedente, almeno tre mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

- 2) Il corrispettivo annuo, stimato dal competente Organo Tecnico in € 23.700,00 è da ridursi del 90% in base a quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento per la disciplina della concessione di beni immobili a terzi, e pertanto ammonta a **€ 2.370,00**. Detto corrispettivo sarà aggiornato annualmente, a partire dal 01/10/2021, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei tabacchi, ridotto al 75%, registrato nell'anno precedente ed ultimo disponibile, se positivo. Il concessionario deve versare anche il corrispettivo di concessione per le 2 mensilità di agosto e settembre 2020 a titolo di occupazione extracontrattuale per l'importo di € **395,00**. Il corrispettivo di concessione, come sopra determinato, dovrà essere corrisposto alle Casse Comunali in n. 2 rate semestrali anticipate entro la scadenza indicata nel bollettino di pagamento che verrà inviato dal Comune concedente. Il pagamento del corrispettivo non potrà essere sospeso o ritardato da pretese od eccezioni del sublocatario, qualunque ne sia il titolo. Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato entro i termini richiesti, le Parti danno atto che saranno applicati a carico del sublocatario gli interessi nella misura del saggio di interesse legale vigente.

4)E' vietata la sublocazione totale o parziale, anche a titolo gratuito, dell'immobile sublocato, nonché la cessione ad altri del presente contratto di sublocazione a pena di immediata risoluzione dell'atto medesimo, salvo il caso di cessione ad

associazioni che operano nell'ambito dell'associazione stessa e in armonia con le sue finalità o che siano socie o emanazioni della medesima, previa autorizzazione del Comune concedente.

5) Gli immobili vengono sublocati in buono stato ed al termine della sublocazione gli stessi dovranno essere restituiti in buone condizioni, salvo il deperimento dovuto all'uso. Il sublocatario è tenuto all'utilizzo dell'edificio nel rispetto delle sue caratteristiche, quali, in particolare, le destinazioni d'uso legittimate, i limiti di affollamento previsti, i controlli dei sistemi di sicurezza.

6) Il sublocatario si obbliga a non apportare modifiche, innovazioni e trasformazioni agli immobili sublocati senza il consenso scritto del Comune concedente; in ogni caso detti lavori dovranno avere l'autorizzazione preventiva della proprietà Parrocchia di San Pietro Apostolo, e non daranno luogo ad alcun indennizzo o risarcimento a favore del sublocatario.

7) Le riparazioni e gli interventi di ordinaria manutenzione riguardanti gli immobili sublocati sono posti a carico del sublocatario. Il

sublocatario curerà la manutenzione dell'area a verde di uso pubblico, compresa all'interno dell'area oggetto di sublocazione, garantendone la custodia e la pubblica fruibilità. Il sublocatario si impegna comunque a mantenere tali spazi in buone condizioni di manutenzione, provvedendo a propria cura e spese a quanto si renda necessario per una corretta fruizione da parte del pubblico. Al fine di garantire la custodia e la sicurezza di tale area a verde, essa è recintata e potrà essere chiusa nelle ore notturne al fine di evitare intrusioni e atti di vandalismo.

8) Sono poste a carico del sublocatario, che deve intestare a proprio nome i relativi contratti presso le aziende interessate, le spese relative alle utenze elettriche, idriche, di riscaldamento, quelle relative alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, nonché tutte le spese relative all'effettivo uso dei locali.

9) Il sublocatario è costituito custode degli ambienti sublocati. Egli solleva il Comune concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero provenire ad esso sublocatario ed a terzi, derivanti da un fatto doloso o colposo del sublocatario stesso o di

terzi, conseguenza di negligenza e trascuratezza sia nell'uso dell'immobile sublocato sia degli impianti che lo dotano.

10)E' vietato apporre insegne luminose e scritte pubblicitarie senza la prescritta autorizzazione dei competenti uffici comunali. L'eventuale affissione di targhe e/o bacheche necessita di preventiva autorizzazione dell'Ufficio Patrimonio e della Proprietà, previa acquisizione di indicazioni specifiche, da fornirsi da parte del sublocatario sulla collocazione e tipologia delle stesse.

11)Il Comune concedente si riserva la facoltà di far visitare in qualsiasi momento da propri tecnici i locali sublocati, al fine di constatare la buona conservazione e manutenzione degli stessi e di controllare il rispetto dei patti suesposti da parte del sublocatario.

12)Il Comune concedente garantisce il sublocatario da molestie o diritti o pretese di terzi, nonché da gravami, impedimenti ed oneri a qualunque titolo pregiudizievoli per il pieno godimento e la completa disponibilità deli immobili sublocati.

13) Il mancato pagamento, anche parziale, del corrispettivo entro i termini previsti, così come la sublocazione, la concessione in comodato o,

comunque, in uso a terzi (tranne che nei casi, previa autorizzazione del Comune concedente, indicati nel precedente art. 4) o il mutamento di destinazione d'uso dei locali, produrranno ipso iure la risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

14) Qualunque modifica al presente atto non può avere luogo e qualunque pagamento non può essere provato che mediante documento scritto.

15) Le spese del presente atto e dei suoi eventuali rinnovi sono poste a carico del sublocatario, l'imposta di registro è invece a carico per metà di ciascuna parte contraente.

16) Per dirimere eventuali controversie che potessero insorgere in merito alla presente sublocazione, le Parti eleggono competente il Foro di Modena.

17) Il sublocatario dichiara di eleggere domicilio speciale per ogni e qualsiasi evenienza riguardante il presente contratto, ivi comprese eventuali azioni relative alla cessazione dello stesso, presso i locali assunti in sublocazione con il presente atto.

Si dichiara che gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.

Redatto in duplice originale

Letto, approvato e sottoscritto

Centro Sociale Anziani

Comune di Modena

E Orti Buon Pastore

Il Responsabile

Presidente

dell'Ufficio Patrimonio

Arch. Tiziano Magnani

.....

Identificativi Catastali:
 Sezione:
 Foglio: 201
 Particella: 271
 Subalterno:


Compilata da:
 Bruini Marco
 Iscritto all'albo:
 Ingegneri
 Prov. Modena N. 1250

Scheda n. 2 Scala 1:200


PIANO TERRA H=3,30



PIANO PRIMO H=2,00



PIANO PRIMO H=1,65



orientamento

Dichiarazione protocollo n. _____ del _____

Planimetria di u.i.u. in Comune di Modena

Strada Panni

civ. 202

Identificativi Catastali:

Sezione:

Foglio: 201

Particella: 271

Subalterno:

Compilata da:

Bruini Marco

Iscritto all'albo:

Ingegneri


Prov. Modena

N. 1250

Scheda n. 1

Scala 1:500

PIANO TERRA



orientamento



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

OGGETTO: CONCESSIONE AL CENTRO SOCIALE E ORTI BUON PASTORE DEL FABBRICATO SITO A MODENA IN VIA PANNI N. 202 E DELLA RELATIVA AREA A VERDE DI USO PUBBLICO

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 2811/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 16/09/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(MAGNANI TIZIANO)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

**VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

OGGETTO: CONCESSIONE AL CENTRO SOCIALE E ORTI BUON PASTORE DEL FABBRICATO SITO A MODENA IN VIA PANNI N. 202 E DELLA RELATIVA AREA A VERDE DI USO PUBBLICO

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n. 2811/2020.

Modena li, 17/09/2020

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: CONCESSIONE AL CENTRO SOCIALE E ORTI BUON PASTORE DEL FABBRICATO SITO A MODENA IN VIA PANNI N. 202 E DELLA RELATIVA AREA A VERDE DI USO PUBBLICO

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 2811/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 29/09/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

OGGETTO: CONCESSIONE AL CENTRO SOCIALE E ORTI BUON PASTORE DEL FABBRICATO SITO A MODENA IN VIA PANNI N. 202 E DELLA RELATIVA AREA A VERDE DI USO PUBBLICO

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 2811/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 29/09/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta n. 525 del 29/09/2020

OGGETTO : CONCESSIONE AL CENTRO SOCIALE E ORTI BUON PASTORE DEL FABBRICATO SITO A MODENA IN VIA PANNI N. 202 E DELLA RELATIVA AREA A VERDE DI USO PUBBLICO

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 07/10/2020 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 18/10/2020

Modena li, 23/10/2020

**II SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale**